

N. 08702/2016 REG.PROV.COLL.

N. 13610/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13610 del 2015, proposto da:
Mario P., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino G. C.F. -----, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale D. G. M., ---;

contro

- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta F. C.F. -----, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. C. N.---;
- Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del 13 novembre 2015 di esclusione dalla prova orale dell'avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato per la durata di dodici mesi a 25 dirigenti medici, disciplina medicina d'accettazione

e urgenza, area medica e delle specialità mediche per l'adeguamento della rete dell'emergenza per il Giubileo straordinario 2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2016 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del 13 novembre 2015, l'Azienda regionale emergenza sanitaria (ARES 118) ha escluso il ricorrente dalla prova orale della selezione indetta per la scelta di n. 25 dirigenti medici per l'adeguamento della rete dell'emergenza per il Giubileo straordinario 2015, da assumere a tempo determinato per la durata di 12 mesi.

L'istante è stato escluso dalla predetta procedura per non avere dichiarato la sussistenza di una sanzione disciplinare e per il fatto di essere stato licenziato per giusta causa da un pubblico impiego.

Avverso tale provvedimento, ha proposto impugnativa il ricorrente, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, deducendo quanto segue:

- la disciplina sul pubblico impiego scolpita nell'art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994 prevede, per quanto di interesse, che non possano accedere al pubblico impiego coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 3 del 1957;

- la norma da ultimo citata prevede quale causa di decadenza e, quindi, di esclusione dalle procedure selettive pubbliche (cit. art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994), il fatto che l'impiego pubblico sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o non validi;

- la causa del licenziamento subito dal precedente impiego è consistita nel fatto di aver esercitato, al di fuori dell'orario di lavoro, la professione medica senza comunicare tale circostanza alla propria ASL di riferimento;

- nell'avviso pubblico relativo alla procedura di che trattasi, una tale ipotesi di esclusione non è contemplata in quanto vengono riportati i motivi di esclusione previsti dal citato art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, ovvero non aver conseguito l'impiego pubblico presso una pubblica amministrazione mediante la produzione di documenti falsi;

- altresì, l'amministrazione intimata ha omesso ogni valutazione circa la gravità del comportamento che ha causato il licenziamento e la sua incompatibilità con l'assunzione di un nuovo impiego;

- la stessa amministrazione ha poi omesso di comunicare al ricorrente l'avvio del procedimento impedendo così di poter esercitare il proprio diritto di difesa. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, chiedendo l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, trattandosi di procedura indetta dall'Azienda sanitaria regionale, anche se autorizzate dall'ente regionale con decreto del 7 agosto 2015.

Con decreto monocratico del 18 novembre 2015, il ricorrente è stato ammesso con riserva a sostenere la prova orale, all'esito della quale si è classificato al 7° posto della graduatoria finale.

Con ordinanza n. 5638/2015, è stata accolta la domanda di sospensiva, confermando l'ammissione con riserva alla successiva fase selettiva.

In prossimità della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato documentazione da cui emerge che lo stesso è stato assunto a tempo determinato a partire dal mese di dicembre 2015.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2016, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Confermando quanto già deliberato in sede di cognizione sommaria, le censure proposte con il ricorso in esame sono fondate e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.

L'avviso pubblico di selezione di che trattasi, pubblicato sul BURL della Regione Lazio in data 1° settembre 2015, prevede infatti in maniera espressa che *“non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati.....dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi”*, richiamando, con tutta evidenza, la fattispecie regolata dalla norma contenuta nell'art. 127, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 3 del 1957 (a sua volta, richiamato dall'art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994 che disciplina le modalità di accesso nel pubblico impiego).

Da quanto sopra emerge che l'unica ipotesi di esclusione dalla procedura concorsuale era quella contemplata nell'avviso pubblico e conforme, peraltro, alla normativa generale che regola l'accesso al pubblico impiego.

Né la disposta esclusione può ritenersi giustificata dal fatto che il ricorrente abbia omesso di dichiarare la circostanza che poi ha provocato l'adozione del provvedimento impugnato.

Risulta, invero, dalla domanda di partecipazione alla selezione che il ricorrente ha dichiarato i precedenti servizi resi presso la pubblica amministrazione nonché la circostanza di essere stato licenziato, così come richiesto dall'avviso pubblico; **altresì, lo stesso ricorrente ha poi dichiarato di**

non essere stato destituito dall'impiego a causa della produzione di documenti falsi.

Ora, il fatto che non abbia specificato la causa del licenziamento non può costituire di per sé causa automatica di esclusione in quanto, avendo il ricorrente comunque dichiarato di essere stato licenziato, ciò ha consentito all'azienda intimata di svolgere – come ha fatto – i propri approfondimenti in modo da poter verificare se la causa del licenziamento rientrasse in una delle fattispecie tipizzate di esclusione dalla procedura selettiva.

Peraltro, le cause di esclusione da una procedura selettiva, avendo natura afflittiva, devono essere applicate in modo rigoroso, evitando cioè interpretazioni che ne amplino in maniera estensiva *ratio* e finalità, dandone così una connotazione sanzionatoria non consentita dalla normativa di riferimento.

Del resto, nel caso di specie, non potendo affermarsi che il ricorrente abbia commesso un'omissione nel dichiarare il solo fatto del licenziamento dal precedente impiego (posto che, comunque, ha fatto seguire tale dichiarazione dall'ulteriore precisazione che non era stato destituito per aver presentato documentazione falsa), l'esclusione dalla selezione non avrebbe potuto essere disposta in quanto la causa del licenziamento non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dalla normativa di riferimento né dallo stesso avviso pubblico di selezione.

Peraltro, diversamente opinando (ritenendo cioè che la causa del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente costituisca motivo di esclusione dalla selezione di che trattasi), si darebbe valenza ultrattiva ad una sanzione che è stata adottata in ragione di una specifica condotta del passato e che, se intesa come nel caso di specie, avrebbe l'effetto di inibire

all'interessato ogni possibilità di impiego in ambito pubblico alla stregua di una pena accessoria come l'interdizione dai pubblici uffici che, non essendo contemplata per la fattispecie in esame da nessuna norma di livello primario, non trova il necessario appiglio legislativo.

3. In conclusione, previo assorbimento degli ulteriori profili di censura, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Deve essere altresì dichiarata l'estromissione dal giudizio della Regione Lazio in quanto si tratta di selezione indetta e gestita interamente dall'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118.

4. Le spese di giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda e della novità della questione dedotta in giudizio, possono tuttavia essere compensate nei confronti della Regione Lazio e dichiarate irripetibili nei confronti dell'ARES 118, non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della Regione Lazio, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate nei confronti della Regione Lazio mentre le dichiara irripetibili nei confronti dell'ARES 118.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Dongiovanni

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapon

Il 27/07/2016

IL SEGRETARIO